



COMUNE DI GIARRATANA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Art.1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, alla luce delle modifiche apportate
dall'art.1, comma 738, L. 27/12/2019, n.160

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.6 del 29/09/2020**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 -PRESUPPOSTOIMPOSITIVO	3
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4 - RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART.7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICICIE TASSABILE	5
ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	6
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI A COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVZIO	7
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO	8
ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
ART. 15 - ZONE NON SERVITE	10
ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO	10
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)	10
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	11
ART. 19 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	11
ART. 20- DICHIARAZIONE TARI	12
ART. 21–VERSAMENTO, RISCOSSIONE E IMPORTI MINIMI	13
ART. 22- RIMBORSI E COMPENSAZIONE	14
ART. 23- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	14
ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO	15
ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16
ART. 26- RISCOSSIONE FORZATA	16
ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI	16
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 29 - NORMA DI RINVIO	16
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	16
Allegato A	17
Allegato B	18
Allegato C	19

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Giarratana della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. A seguito dell'abrogazione operata dall'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*», il presente regolamento sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la precedente disciplina regolamentare contenuta nel Capo IV del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del C.C. n.26 del 29/09/2014 e s.m.i.
3. La TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

ART. 2 -PRESUPPOSTOIMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Giarratana, per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 - RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo n.152/2006 :
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani,
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade,

- d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua,
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali,
 - f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma;
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 , comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006:
- a. I rifiuti derivanti dalle attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.
 - b. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
 - c. I rifiuti di lavorazione industriali, artigianali, commerciali, da attività di servizio, dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi, da attività sanitarie,
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell' Allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroalimentari, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse (art. 1, comma 642, L 147/2013).
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal detentore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 1 , comma 643, L 147/2013).
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART.7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; nel caso in cui gli immobili siano dichiarati inagibili e/o inabitabili, il possessore deve produrre adeguata documentazione che comprovi lo stato dei luoghi, o con autocertificazione da presentare all'U.T.C. che con un sopralluogo, il cui onere sarà a carico del contribuente, attesterà la dichiarazione presentata, o con una perizia giurata da parte di un tecnico accreditato, con onere sempre a carico del possessore;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, silos, e luoghi simili dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della precedente disciplina TARI, nonché ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'art. 14, D.L. 06/12/2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA1), di cui all'art. 49, D. Lgs. 05/02/1997, n. 22, e della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), di cui all'art. 238, D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 20%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione

non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI A COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 11.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
5. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**. La classificazione delle utenze domestiche è riportata nell'**Allegato A** mentre le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 e sue successive modifiche e integrazioni.
10. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
12. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo e il metodo di calcolo applicato avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. La commisurazione della tariffa per le **abitazioni di soggetti non residenti**, per gli **alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)** per gli **alloggi a disposizione di soggetti residenti e di enti diversi dalle persone fisiche**, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 (uno) per superfici inferiori o uguali a 35 mq;
 - 2 (due) occupanti per superfici da 36 a 70 mq;
 - 3 (tre) occupanti per superfici da 71 a 105 mq;
 - 4 (quattro) occupanti per superficie da 106 a 140 mq;

- 5 (cinque) occupanti per superficie da 141 a 175 mq;
 - 6 (sei) occupanti per superficie oltre 176 mq.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune.
 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, se assoggettabili alla pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento, purchè nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento, anche se in strade o civici differenti, e verrà titolato a pertinenza il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune. **In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, l'indice di produttività specifica di queste è commisurato al 50 (cinquanta)% rispetto a quelle delle relative abitazioni.**
 7. Le unità immobiliari potenzialmente pertinenziali non agganciate ad unità abitative, verranno valorizzate con la tariffa relativa ad 1(uno) componente, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi saranno considerate utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 (sei) persone che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
 9. Ogni variazione del numero degli occupanti verrà desunto dall'Anagrafe per le famiglie residenti, Ogni variazione del nucleo familiare va dichiarata in apposita denuncia o verrà desunta dai registri anagrafici. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 20.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 15 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come definite dal capitolato d'appalto per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".

ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone di cui all'art.1, comma 816, L. 27/12/2019 n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa sull'importo del tributo comunale.

ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Restano efficaci i provvedimenti emanati, ai sensi del precedente comma 1, al momento dell'approvazione del presente regolamento.

ART. 19 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde, così come definita nel regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con delibera consiliare n. 14 del 27/05/2019, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tariffa del tributo sull'immobile per cui si effettua il compostaggio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la fornitura dell'apposito contenitore per il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il compostaggio domestico resta valido il regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 27.05.2019. Il mancato rispetto del regolamento sul compostaggio determina l'immediata cessazione della riduzione, nonché l'applicazione di una penalità pari agli importi mancanti relativi alla riduzione.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta **una riduzione di 2/3** per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. **È riconosciuta l'esenzione del tributo :**
 - a) Ai locali di uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei servizi pubblici (erogazione idrica, gas, elettrica, telefonica informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
 - b) Ai locali in cui sono cessate attività commerciali, professionali, industriali ed attività produttive in genere, purché di categoria catastale diversa dall'uso abitativo o da categoria C2 e C6. La medesima presunzione di cui alle utenze domestiche nonché il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità costituiscono presupposto di occupazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo del 50%, scelte tra quelle più favorevoli.

6. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 20- DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui al precedente articolo 2, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o delle aree tassabili.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, originaria e/o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) sottoscrizione del dichiarante.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 8. Per gli immobili posseduti da più soggetti è possibile richiedere la ripartizione del tributo fra i vari possessori, previa presentazione di apposita richiesta anche da parte di uno solo,

indicando le generalità dei soggetti passivi alla tassazione corredati di dati anagrafici, nonché indirizzo di residenza.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento.
10. È fatto salvo l'effetto delle dichiarazioni presentate ai fini dei prelievi previgenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.
11. La dichiarazione TARI, come disciplinata dai commi precedenti, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

ART. 21–VERSAMENTO, RISCOSSIONE E IMPORTI MINIMI

Il verificarsi del presupposto impositivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della TARI.

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del modello F24 e del bollettino postale, secondo le disposizioni dell'art. 17, D. Lgs. 09/07/1997, n. 241, e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2020, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate: l'acconto pari al 75% dell'importo dovuto, suddiviso in tre rate, con scadenza aprile, maggio e luglio, mentre la 4^a rata, pari al restante 25% avente scadenza nel mese di ottobre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 26 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.
4. Il responsabile del servizio può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con apposita determinazione da pubblicare, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento al Libero consorzio comunale di Ragusa (già Provincia) della TEFA di cui al precedente articolo 17, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ovvero secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per tale attività di riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla medesima norma.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un “atto formale di richiesta di pagamento”, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con contestuale irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, come disciplinato agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

8. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando l'importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 12,00 (euro dodici/00).

ART. 22- RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro un anno dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui al comma 9 del precedente articolo 21.
5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione della TARI credito, non dovute e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna annualità del tributo.

ART. 23- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - d) degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - e) del proprio personale dipendente;
 - f) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - g) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- h) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, L. 27/12/2013, n. 147, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006, n. 296, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità digitali, ai sensi delle norme vigenti.
5. È fatto salvo quanto prevista dall'art. 1, comma 87, L. 28/12/1995, n.549.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 21.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs.

18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma 4.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D. Lgs. 19/06/1997, n.218.

2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

ART. 26- RISCOSSIONE FORZATA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente articolo 23, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti, L. 27/12/2019, n. 160, nonché nelle forme consentite dalle normative vigenti.

ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente art. 23, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili anche ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dilazione del pagamento in un numero di rate concordato con il contribuente fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso in unica soluzione. Sulle somme rateizzate di cui al presente comma, sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del presente regolamento.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

UTENZE DOMESTICHE**Classificazioni**

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
<u>TD 00</u>	<u>Abitazione Principale</u>
<u>TD 01</u>	<u>Altre Abitazioni</u>
<u>TD 02</u>	<u>Pertinenze Abitazioni Principali</u>
<u>TD 03</u>	<u>Pertinenze Altre Abitazioni</u>
<u>TD 04</u>	<u>Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali</u>

Componenti

<u>Componenti</u>
<u>Utenze Domestiche - 1 componente</u>
<u>Utenze Domestiche - 2 componente</u>
<u>Utenze Domestiche - 3 componente</u>
<u>Utenze Domestiche - 4 componente</u>
<u>Utenze Domestiche - 5 componente</u>
<u>Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti</u>

UTENZE NON DOMESTICHE

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
<u>TND.01</u>	<u>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</u>
<u>TND.02</u>	<u>02. Cinematografi, teatri</u>
<u>TND.03</u>	<u>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</u>
<u>TND.04</u>	<u>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</u>
<u>TND.05</u>	<u>05. Stabilimenti balneari</u>
<u>TND.06</u>	<u>06. Autosaloni, esposizioni</u>
<u>TND.07</u>	<u>07. Alberghi con ristorante</u>
<u>TND.08</u>	<u>08. Alberghi senza ristorante</u>
<u>TND.09</u>	<u>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</u>
<u>TND.10</u>	<u>10. Ospedali</u>
<u>TND.11</u>	<u>11. Agenzie, studi professionali, uffici</u>
<u>TND.12</u>	<u>12. Banche e istituti di credito</u>
<u>TND.13</u>	<u>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</u>
<u>TND.14</u>	<u>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</u>
<u>TND.15</u>	<u>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</u>
<u>TND.16</u>	<u>16. Banchi di mercato beni durevoli</u>
<u>TND.17</u>	<u>17. Barbiere, estetista, parrucchiere</u>
<u>TND.18</u>	<u>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</u>
<u>TND.19</u>	<u>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</u>
<u>TND.20</u>	<u>20. Attività industriali con capannoni di produzione</u>
<u>TND.21</u>	<u>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</u>
<u>TND.22</u>	<u>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</u>
<u>TND.23</u>	<u>23. Birrerie, hamburgerie, mense</u>
<u>TND.24</u>	<u>24. Bar, caffè, pasticceria</u>
<u>TND.25</u>	<u>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</u>
<u>TND.26</u>	<u>26. Plurilicenze alimentari e miste</u>
<u>TND.27</u>	<u>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</u>
<u>TND.28</u>	<u>28. Ipermercati di generi misti</u>
<u>TND.29</u>	<u>29. Banchi di mercato generi alimentari</u>
<u>TND.30</u>	<u>30. Discoteche, night club</u>

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

<u>Codice CER</u>	<u>Descrizione</u>
02	<u>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</u>
02 01	<u>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</u>
02 01 03	<u>scarti di tessuti vegetali</u>
02 01 04	<u>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</u>
02 01 10	<u>rifiuti metallici</u>
02 03	<u>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</u>
02 03 04	<u>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</u>
02 05	<u>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</u>
02 05 01	<u>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</u>
02 06	<u>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</u>
02 06 01	<u>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</u>
02 07	<u>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</u>
02 07 04	<u>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</u>
03	<u>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI</u>
03 01	<u>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</u>
03 01 01	<u>Scarti di corteccia e sughero</u>
03 01 05	<u>Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04</u>
03 03	<u>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</u>
03 03 01	<u>Scarti di corteccia e legno</u>
03 03 08	<u>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</u>
04	<u>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</u>
04 01	<u>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</u>
04 01 09	<u>Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</u>
04 02	<u>Rifiuti dell'industria tessile</u>
04 02 21	<u>Rifiuti da fibre tesili grezze</u>
04 02 22	<u>Rifiuti da fibre tessili lavorate</u>
07	<u>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</u>
07 02	<u>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</u>
07 02 13	<u>Rifiuti plastici</u>
07 05	<u>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</u>
07 05 14	<u>Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose</u>
08	<u>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA</u>
08 03	<u>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</u>
08 03 18	<u>Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose</u>
09	<u>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</u>

<u>09 01</u>	<u>Rifiuti dell'industria fotografica</u>
<u>09 01 07</u>	<u>Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento</u>
<u>09 01 08</u>	<u>Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento</u>
<u>09 01 10</u>	<u>macchine fotografiche monouso senza batterie</u>
<u>09 01 12</u>	<u>macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.</u>
<u>10</u>	<u>RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO</u>
<u>10 11 03</u>	<u>Scarti di materiali in fibra a base di vetro</u>
<u>10 11 12</u>	<u>Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11</u>
<u>12</u>	<u>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</u>
<u>12 01</u>	<u>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</u>
<u>12 01 01</u>	<u>limatura e trucioli di materiali ferrosi</u>
<u>12 01 03</u>	<u>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</u>
<u>12 01 05</u>	<u>limatura e trucioli di materiali plastici</u>
<u>15</u>	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</u>
<u>15 01</u>	<u>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</u>
<u>15 01 01</u>	<u>Imballaggi di carta e cartone</u>
<u>15 01 02</u>	<u>Imballaggi in plastica</u>
<u>15 01 03</u>	<u>Imballaggi in legno</u>
<u>15 01 04</u>	<u>Imballaggi metallici</u>
<u>15 01 05</u>	<u>Imballaggi in materiali compositi</u>
<u>15 01 06</u>	<u>Imballaggi in materiali misti</u>
<u>15 01 07</u>	<u>Imballaggi in vetro</u>
<u>15 01 09</u>	<u>Imballaggi in materia tessile</u>
<u>15 02</u>	<u>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</u>
<u>15 02 03</u>	<u>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose</u>
<u>16</u>	<u>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.</u>
<u>16 01</u>	<u>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</u>
<u>16 01 17</u>	<u>metalli ferrosi</u>
<u>16 01 18</u>	<u>metalli non ferrosi</u>
<u>16 01 19</u>	<u>plastica</u>
<u>16 01 20</u>	<u>vetro</u>
<u>16 01 22</u>	<u>componenti non specificati altrimenti</u>
<u>16 02</u>	<u>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</u>
<u>16 02 14</u>	<u>apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi</u>
<u>16 02 16</u>	<u>componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</u>
<u>16 03</u>	<u>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</u>
<u>16 03 04</u>	<u>rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose</u>
<u>16 03 06</u>	<u>rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose</u>
<u>16 06</u>	<u>Batterie ed accumulatori</u>
<u>16 06 04</u>	<u>batterie alcaline non contenenti mercurio</u>
<u>16 06 05</u>	<u>altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio</u>

<u>17</u>	<u>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE</u>
<u>17 02</u>	<u>Legno, vetro e plastica</u>
<u>17 02 01</u>	<u>legno</u>
<u>17 02 02</u>	<u>vetro</u>
<u>17 02 03</u>	<u>plastica</u>
<u>17 04</u>	<u>Metalli (incluse le loro leghe)</u>
<u>17 04 01</u>	<u>rame, bronzo, ottone</u>
<u>17 04 02</u>	<u>alluminio</u>
<u>17 04 03</u>	<u>piombo</u>
<u>17 04 04</u>	<u>zinco</u>
<u>17 04 05</u>	<u>ferro e acciaio</u>
<u>17 04 06</u>	<u>stagno</u>
<u>17 04 07</u>	<u>metalli misti</u>
<u>18</u>	<u>RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)</u>
<u>18 01</u>	<u>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</u>
<u>18 01 01</u>	<u>Oggetti da taglio, inutilizzati</u>
<u>18 01 04</u>	<u>Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03</u>
<u>18 01 09</u>	<u>Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze</u>
<u>18 02</u>	<u>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</u>
<u>18 02 01</u>	<u>Oggetti da taglio, inutilizzati</u>
<u>18 02 03</u>	<u>Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03</u>
<u>18 02 08</u>	<u>Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze</u>
<u>19</u>	<u>RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI</u>
<u>19 05 01</u>	<u>Parte di rifiuti urbani e simili non compostata</u>
<u>19 05 02</u>	<u>Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata</u>
<u>20</u>	<u>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>
<u>20 01</u>	<u>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</u>
<u>20 01 01</u>	<u>Carta e cartone</u>
<u>20 01 02</u>	<u>Vetro</u>
<u>20 01 08</u>	<u>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</u>
<u>20 01 10</u>	<u>Abbigliamento</u>
<u>20 01 11</u>	<u>Prodotti tessili</u>
<u>20 01 25</u>	<u>Olii e grassi commestibili</u>
<u>20 01 32</u>	<u>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</u>
<u>20 01 34</u>	<u>batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio</u>
<u>20 01 36</u>	<u>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.</u>
<u>20 01 38</u>	<u>Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37</u>
<u>20 01 39</u>	<u>Plastica</u>
<u>20 01 40</u>	<u>Metallo</u>
<u>20 01 99</u>	<u>Altre frazioni non specificate altrimenti</u>

<u>20 02</u>	<u><i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i></u>
<u>20 02 01</u>	<u>Rifiuti biodegradabili</u>
<u>20 02 03</u>	<u>Altri rifiuti non biodegradabili</u>
<u>20 03</u>	<u><i>Altri rifiuti urbani</i></u>
<u>20 03 01</u>	<u>rifiuti urbani non differenziati</u>
<u>20 03 02</u>	<u>Rifiuti di mercati</u>
<u>20 03 03</u>	<u>residui della pulizia stradale</u>
<u>20 03 07</u>	<u>rifiuti ingombranti</u>
<u>20 03 99</u>	<u>rifiuti urbani non specificati altrimenti</u>

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.